



AZIENDA OSPEDALIERA “PAPA GIOVANNI XXIII”

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
“POLIZZA ALL RISK PROPERTY” DELL’A.O.**
(durata: 42 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori max 36 mesi).

DISPOSIZIONI GENERALI



INDICE

<u>ART. 1 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO</u>	3
<u>ART. 2 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	5
<i>2.1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>	5
<i>2.2 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>	5
<i>2.3 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE</i>	6
<i>2.4 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ</i>	6
<u>ART. 3 - PRIVACY, TRATTAMENTO DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO</u>	8
<u>ART. 4 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</u>	9
<u>ART. 5 – CLAUSOLA BROKER</u>	11
<u>ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI</u>	11
<u>ART. 7 - FORO COMPETENTE</u>	11
<u>ART. 8 - NORME FINALI</u>	12
<u>ART. 9 - CODICE ETICO AZIENDALE</u>	12
<u>ART. 10 - CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI</u>	12
<u>ART. 11 - ACCESSO AGLI ATTI</u>	13



ART. 1 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

A corredo dell'offerta presentata, il soggetto partecipante dovrà costituire **garanzia provvisoria** di € 11.697,35 pari al 2% dell'importo a base d'asta (previsione di costo) – al netto delle imposte assicurative del 22,25%, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Nel dettaglio:

- ✓ modalità di costituzione:
 - la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato (comma 2 – citato art. 75);
 - la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari (comma 3 – citato art. 75);
- ✓ caratteristiche della garanzia:
 - previsione espressa di rinuncia al beneficio di preventiva escussione, rinuncia all'eccezione ex art. 1957, comma 2, del Codice Civile e operatività entro 15 giorni, a richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera (comma 4 – citato art. 75);
 - validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno da parte del garante di rinnovare la garanzia, nell'ipotesi in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, a richiesta dell'Azienda Ospedaliera.

In deroga parziale a quanto sopra disposto, ai sensi dell'art. 75 comma 7, l'importo della garanzia a corredo dell'offerta è ridotto del 50% per le ditte partecipanti, alle quali sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter usufruire di tale beneficio, il Concorrente dovrà dimostrare, in sede di offerta, il possesso del requisito, allegando copia conforme della certificazione ottenuta.

Nello specifico, qualora il R.T.I. costituito o costituendo presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato da ogni Impresa, che costituisce o costituirà il raggruppamento. Parimenti, nel caso in cui il Consorzio costituito o costituendo presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato dal Consorzio stesso e da ogni Impresa, che svolgerà parte del contratto.



Inoltre, come disposto dall'art. 75, comma 8, l'offerta deve essere corredata - a pena di esclusione - dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del decreto citato, qualora l'offerente risultasse affidatario, nelle modalità di seguito descritte.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.6.1982 n. 348, deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo aggiudicato (durata del contratto: 42 mesi) – al netto delle imposte assicurative del 22,25%, valido fino al termine del contratto, ai sensi del menzionato art. 113.

Ove l'Aggiudicatario opti per uno dei modi previsti delle lettere b) (fideiussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell'art. 1 della surrichiamata legge n. 348/1982, l'Istituto Garante dovrà espressamente dichiarare:

- di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Azienda;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà dell'Azienda Ospedaliera incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata A.R., senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.



L'Aggiudicatario non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda Ospedaliera impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

ART. 2 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

(Rif.: art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed artt. da 299 a 304 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)

2.1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.O., prima dell'attivazione del contratto, procederà a nominare, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui demandare il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto.

Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato al 1° classificato, contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

2.2 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO


L'Appaltatore del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Nei casi in cui il Responsabile del Procedimento ovvero il D.E.C. lo ritenga opportuno e – comunque - ove ciò sia previsto dal capitolato speciale o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Esecutore, ai sensi dell'art. 304 del sopra citato Regolamento.

Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'Esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nell'eventualità in cui l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quello previsto negli atti di gara, è tenuto a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione.



2.3 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.

La sospensione potrà essere disposta per:

1. avverse condizioni climatiche;
2. cause di forza maggiore;
3. altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento dell'Esecutore del contratto o di suo delegato, compilerà il verbale di sospensione, conformemente al disposto dell'art. 308 del menzionato Regolamento. Il verbale di sospensione dovrà essere firmato dall'Esecutore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Esecutore.

2.4 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E' fatta salva la possibilità, nei casi particolari in cui le caratteristiche dell'appalto non consentano la verifica di conformità della totalità delle prestazioni rese, di effettuare controlli a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:

1. nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
2. nel caso di forniture e servizi continuativi.



L'A.O. si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all'Esecutore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

All'Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.

Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell'Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'A.O. tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.


Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all'uopo incaricato dall'A.O. disporrà che sia provveduto d'ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dall'A.O. indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il D.E.C. o altro soggetto incaricato dall'A.O. provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui risconterà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la responsabilità dell'Esecutore per eventuali vizi o difetti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Sia nel caso in cui la difformità risulti dall'evidenza, sia che emerga da verifiche successive alla consegna, l'A.O. ha facoltà di respingere, e il Fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero



di caratteristiche diverse dai campioni presentati in sede di gara (ove richiesti), ovvero di qualità diversa da quella prescritta negli atti di gara, ovvero, per altri ragioni, inaccettabili.

Il Fornitore dovrà quindi provvedere, oltre alla refusione delle eventuali ulteriori maggiori spese dall'A.O. sostenute, anche alla sostituzioni dei beni contestati, entro il termine indicato, con altri corrispondenti alla qualità pattuita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal Fornitore, l'A.O. non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'A.O. si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico dell'Aggiudicatario, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla quantità e sui prezzi così acquistati.

Tale disposizione si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate e trova adeguata applicazione anche nel caso di erogazione di servizi.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.

Lo stesso potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.


ART. 3 - PRIVACY, TRATTAMENTO DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

L'Appaltatore e tutto il personale addetto al servizio hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni - ivi compresi quelli che transitano sulle apparecchiature di elaborazione dati - di cui vengano in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo, di cui al comma 1, non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.



In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, che dovessero derivare - a qualunque titolo - a quest'ultima.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò possa costituire condizione necessaria per la sua partecipazione ad altre gare, analoghe alla presente.

L'Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore si impegna, da ultimo, a ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Si informa, infine, che - ai sensi dell'art. 13 del citato decreto - l'Azienda Ospedaliera potrà utilizzare i dati contenuti nella documentazione presentata dal Concorrente in sede d'offerta, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

ART. 4 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera (U.S.C. Bilancio e Programmazione, fax n. 035 - 266.695), nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche -



devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l'Amministrazione concedente.

La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 5 – CLAUSOLA BROKER

L'Azienda Ospedaliera "Papa Giovanni XXIII" ha conferito incarico alla Società Marsh s.p.a., ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005.

La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura massima di seguito specificata:

- 10 % del premio imponibile.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI


Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972 e s.m.i..

Inoltre, come disposto dall'art. 34, comma 35, della legge 17.12.2012 n. 221, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione - per estratto - sui giornali dei bandi e degli avvisi di gara.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Bergamo.



ART. 8 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di servizi; in particolare, al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

ART. 9 - CODICE ETICO AZIENDALE

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico" dell'Azienda Ospedaliera, pubblicato sul sito <http://www.hpg23.it>

Detto codice, seppur non allegato al presente Capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il soggetto partecipante alla procedura dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di dividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda Ospedaliera avrà diritto di risolvere il contratto con l'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

ART. 10 - CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI

Ai sensi del "Codice etico degli appalti regionali", approvato con D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011, l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente ed in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto codice etico, pubblicato sul sito aziendale, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'A.O. "Papa Giovanni XXIII".

L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 3 del Codice citato e di assumerli - altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subaffidatari.

La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o subaffidatari costituisce, infatti, nei casi più gravi - causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile



L'Amministrazione aggiudicatrice assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 4 del menzionato Codice etico.

La violazione, da parte del Concorrente e dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 3 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all'art. 5 del medesimo Codice:

- nei casi più gravi, revoca dell'aggiudicazione, risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;
- segnalazione, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, ai soggetti di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006, dell'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'art. 3 del Codice etico in parola.

ART. 11 - ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione ed il differimento dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono disciplinati dagli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. e dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..

L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell'art. 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi del comma 5, lett. a), del citato art. 13, sono esclusi il diritto d'accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.

Pertanto, qualora un Concorrente intenda opporsi alle richieste di altri Concorrenti di accesso agli atti inerenti alle parti relative all'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà prima indicarlo nelle dichiarazioni, di cui all'Allegato 1 alla Lettera d'invito/Regolamento di gara e successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare, in modo analitico, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, esponendo e comprovando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.



In mancanza della presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l'A.O. consentirà ai Concorrenti, che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

Intervenuta, dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e di differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), copia della documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti alla procedura (della quale, peraltro, viene data pubblica lettura nel corso della seduta pubblica di gara), copia dell'offerta tecnica (nelle parti, che non costituiscono segreto tecnico o commerciale, come dagli offerenti stessi dichiarato in sede di gara con le modalità dianzi descritte), nonché copia dell'offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta (nelle parti, relative alle giustificazioni di prezzo, che non costituiscono segreto tecnico o commerciale) presentate dai Concorrenti.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del menzionato decreto, l'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni solari dall'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia.

Salvi sempre i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 citato, non occorre istanza scritta di accesso.

L'accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso l'U.S.C. Approvvigionamenti, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 035 – 267.4084).


Per l'eventuale estrazione di copia della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza all'U.S.C. Affari Generali e Legali dell'Azienda (telefax 035 – 267.4973).

Si precisa, infine che, ai sensi della già citata L. n. 241/1990 e s.m.i., ai Controinteressati verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti.

Bergamo, **7 MAR. 2013**

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Carlo Nicotra





Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli del presente Capitolato, di seguito citati:

ART. 1 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

ART. 3 - PRIVACY, TRATTAMENTO DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

ART. 4 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 5 - CLAUSOLA BROKER

ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 7 - FORO COMPETENTE

ART. 8 - NORME FINALI

ART. 9 - CODICE ETICO AZIENDALE

ART. 10 - CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI

ART. 11 - ACCESSO AGLI ATTI

Data,

*Firma del Legale Rappresentante del Concorrente
per accettazione*

